

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LECCISI

Presentata il 12 novembre 1979

Provvedimenti in favore delle imprese di riparazione navale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'industria delle riparazioni navali, in Italia, è priva di sostegni dal 1° gennaio 1978 e la situazione attuale, di grave disagio dell'industria, non può essere ulteriormente procrastinata se non si vuole squilibrare, in modo pernicioso, lo stato del mercato del lavoro.

La necessità di provvedimenti idonei ad influire sull'acquisizione di nuove commesse, da parte delle industrie italiane, si rende particolarmente urgente di fronte alla concorrenza internazionale.

La domanda di riparazioni navali, come è noto, non è molto elevata e la concorrenza dei cantieri mediterranei attira sempre più al di fuori del nostro Paese le richieste di utilizzazioni delle strutture imprenditoriali di riparazione.

In questo settore, sarebbe certamente opportuna una ristrutturazione che tendesse a favorire la ricerca della dimensione ottimale di produzione delle imprese di settore, in modo da migliorare le potenzialità concorrenziali delle imprese medesime; non si può, tuttavia, attendere tale ristrutturazione per intervenire nel settore che reclama sostegni immediati.

Ancora più grave è la situazione dei centri di riparazione navale ubicati nel Mezzogiorno; si tenga presente la situazione del centro di Taranto che è afflitto da ponderosi problemi che non possono essere ignorati.

La presente proposta di legge, pertanto, mira a consentire la concessione di contributi per la riparazione delle navi in misura variabile in modo che le imprese localizzate nel Mezzogiorno, ovvero disponibili ad una ristrutturazione aziendale, possano fruire di benefici più elevati.

Anche le demolizioni di navi vengono considerate come ammissibili a beneficio in quanto, stante la concorrenza internazionale in materia, si deve evitare ogni dispendio di valuta ed ogni occasione di investimento fuori del Paese; tanto più, occorre tener conto della esigenza di rinnovare la flotta attraverso incentivi agli armatori che procedano ad uno svecchiamento del naviglio in esercizio.

Si confida in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di riparazione e demolizione navale nei limiti e nei modi di cui alla presente legge.

La modificazione e la riparazione di navi mercantili in esercizio, la manutenzione dei relativi apparati motori, la installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione, nonché la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera possono usufruire dei contributi di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, in misura non eccedente il 20 per cento del prezzo del lavoro.

Il contributo è concesso con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 1° luglio 1979 e fino al 31 dicembre 1980.

Il Ministero della marina mercantile accerta la congruità dei prezzi e fissa con proprio decreto i criteri per la determinazione della percentuale del contributo.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

ART. 3.

Il Ministro della marina mercantile, con il decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, fissa quote di contributo superiore a quello concesso per analoghe iniziative, quando il beneficiario del contributo si impegni con apposito piano alla ristrutturazione azienda-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le, secondo i criteri fissati dal medesimo decreto, ovvero la sua impresa o struttura produttiva sia ubicata nel Mezzogiorno o nelle isole.

ART. 4.

Le spese di cui alla presente legge relative al quadriennio 1980-1983 saranno coperte con stanziamenti di cui al capitolo n. 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile relativa all'anno 1980 per un importo di lire 80 miliardi. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con gli appositi stanziamenti di bilancio.